

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

alla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra
abbiamo ordinato, ed ordiniamo che l'infestato progetto di legge sia presentato al Parlamento Nazionale, ed
incarichiamo lo stesso Ministro per gli affari della Guerra di esporme i motivi, e sostenerne la discussione.


Progetto di Legge

— Articolo 1^o —

Gli ufficiali in aspettativa collocati in tale posizione prima del Ro: Decreto 23 Luglio
1869 saranno giubilati con un abguimento non maggiore di quello onde godono, presentemente.

— Articolo 2^o —

Gli ufficiali riformati continuano a rimanere in tal posizione senza aver diritto alla
giubilazione. — Dat



Progetto di legge N. 106.
presentato dal Ministro della Guerra
nella Camera il 20 gennaio 1892.

~~Tutte le Giubilazioni di uffiziali~~
~~in aspettativa, o quanto~~

Signori

Le somme Determinazioni del 31 X^{bre} 1878 statuiscono, che il tempo scorso dagli uffiziali nella posizione d'aspettativa fosse computato per intero nel calcolo della pensione di ritiro, e per metà il tempo scorso nella posizione di riforma. Siffatta disposizione supponeva, che gli uffiziali collocati nelle posizioni ora dette, e specialmente quelli in aspettativa non dovessero rimanervi che temporaneamente, se non che col volgere del tempo spesso invalsa la consuetudine di collocare in aspettativa od in riforma gli uffiziali, che non avendo per anco titoli sufficienti alla giubilazione non erano tuttavia in grado per circostanze domestiche, per infermità od altre cause di continuare il servizio, né di ripigliarlo, si volle impedire che dopo un certo numero d'anni, trascorsi nell'ozio, essi potessero, invocando la disposizione del 1878, far valere questo tempo come titolo a giubilazione, e con R. G. risoluzione del 18 febbrajo 1834 fu dichiarato, che tali uffiziali non potrebbero domandare la giubilazione, salvo quando fossero richiamati al servizio. In altri termini le posizioni di aspettativa e di riforma erano considerate come definitive, e tali perciò da non dar luogo ad ulteriori vantaggi, mentre l'uffiziale continuava ad appartenervi.

Ma quando terminata l'ultima guerra

. 101. A

Si dovettero ridurre i quadri dell' esercito e collotare in aspettativa un gran numero di ufficiali, questa posizione riprese un carattere più corrispondente alla sua denominazione, il carattere cioè di allontanamento meramente momentaneo dal servizio, ed in questo senso fu formato il D^o D^o delli 23. luglio 1839, il quale stabilisce nuove, e più ampie norme intorno all' aspettativa degli ufficiali, le quali furono intanto anche proposte alla sanzione legislativa nel progetto di legge sullo stato degli ufficiali. Poiché queste norme non erano naturalmente applicabili agli ufficiali collotati in aspettativa prima del detto Decreto, specialmente a quelli che lo erano stato prima della guerra, e che non erano ricordati al servizio nemmeno in occasione della guerra stessa, devono considerarsi come ritirati definitivamente dal servizio soggetti alla disposizioni del 1834.

Anche più evidente sembra la condizione degli ufficiali collotati prima d' ora in riguardo, comechè questa denominazione indichi assai chiaramente nel linguaggio militare una posizione definitiva, in cui sono collotati gli ufficiali, che per circostanze inerenti alla loro persona cessano dal servizio mentre non hanno ancora diritto alla giornata, sebbene abbiano già qualche titolo ad un compenso.

liò non dimeno poiché la legge del
27 Giugno 1850 accorda ai militari indistintamente
il diritto alla giubilazione, e potrebbe nascere
dubbio, se questo diritto compete perciò anche
ai militari summentovati, parve opportuno
di promuovere a questo riguardo una disposizione
legislativa la quale infatti fu introdotta nei
due ultimi articoli del progetto di legge sullo
Stato degli Uffiziali ch'io aveva l'onore di
presentare a questa Camera sul principio di questa
sezione, ma che non ha potuto per alcuna
venire posta in deliberazione.

Premre ora al Governo di sciogliere
regolarmente l'insorta difficoltà, al qual
uopo non basta l'art^o 8^o della legge 7.
Luglio ultimo scorso sul Bilancio della Guerra per
1851, siccome quello che comprende solo gli
uffiziali stati collocati in aspettativa
da oltre un decennio, ed a questo effetto
il Re mi ordina di presentare al
parlamento il seguente progetto di legge.

Esso consta di due articoli; col primo
si estenderebbero le disposizioni dell'art^o 8^o della
citata legge sul bilancio della Guerra del 1851
a tutti gli uffiziali attualmente in aspetta-
tiva, che rimessi collocati in tal posizione
prima del R^o D^o 23 Luglio 1849, e col
secondo si rimuoverebbe ogni dubbio intorno
ai Diritti, che gli uffiziali riformati
possano avere alla giubilazione,

riferendo ogni altra disposizione
riguardo ai medesimi alla menovata
legge sullo stato degli uffiziali.

Dai motivi, che ho avuto l'onore
di esporre alla camera, appare chia-
ramente come il progetto che le presento
mira a garantire la perfetta ~~legge~~
interpretazione della legge in vigore,
e perciò come sia desiderabile a questo
riguardo una pronta risoluzione di
ogni dubbio. Laonde mi fo a pregare
la camera di volerlo dichiarare d'urgenza.